

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Istituto Superiore di Sanità, in seguito denominato ISS, con sede in Roma, 00161 Viale Regina Elena 299, CF 80211730587, nella persona del Direttore delle Risorse Umane ed Economiche Dr.ssa Rosa Maria Martoccia,
E

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, in seguito denominato IRFMN, con sede in Via G. La Masa, 19, 20156 Milano, codice fiscale 03254210150, nella persona del Direttore Prof. Giuseppe Remuzzi,

Premesso che

- che il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concerne la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
- che il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, reca la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- che con il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 2007, n. 46, recante "Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali" ed in particolare, l'articolo 5 bis, comma 2, il Ministero della salute è designato quale "Autorità competente" ai sensi dell'articolo 121, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) in combinato disposto con l'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 22 novembre 2007 (G.U. n. 12 del 15 gennaio 2008);

- che con il richiamato decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, ed in particolare l'articolo 5-bis, comma 4, è stato stabilito che la sopra citata "Autorità competente" si avvalga del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (ora ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanità. Quest'ultimo istituisce, a tale scopo, nell'ambito delle proprie strutture, il Centro nazionale delle sostanze chimiche (ora Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore);
- che con il decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 2017 è stato conferito, al dott.
- che con il decreto interministeriale 22 novembre 2007, è stato adottato il "Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)";
- che nell'ambito del piano di attività del sopra citato decreto interministeriale 22 novembre 2007, è necessario definire strumenti inerenti il progetto "**Sviluppo di un metodo generale per individuare sostanze candidate per la sostituzione delle sostanze CMR**";
- che per l'esecuzione di detto progetto, l'Istituto Superiore di Sanità intende avvalersi dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

Il presente accordo è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto esecutivo che costituisce parte integrante del presente accordo (Allegato 1).

Art. 2 – Efficacia. Durata.

L'Accordo è efficace dalla sua sottoscrizione e pubblicazione sul sito dell'ISS e avrà termine alla data del 31/1/2019, salvo proroghe concessa dal Ministero.

Art. 3 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, l'IRFMN, entro

trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, trasmette all'ISS un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando gli appositi modelli allegati al presente accordo (Allegati 1).

2. Entro trenta giorni dalla scadenza dell'accordo, l'IRFMN trasmette all'ISS un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Art. 4 – Proprietà dei risultati del progetto

I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'IRFMN nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

È fatto obbligo a IRFMN richiedere, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione all'ISS prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto.

La pubblicazione autorizzata dei dati di cui al comma 1, dovrà riportare l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4145 REACH".

È fatto obbligo all'Istituto a conclusione dei progetti, depositare presso il Ministero i risultati dei progetti, siano essi sotto forma di relazione, banca dati, applicativo informatico o altro prodotto.

Art. 5 - Referenti scientifici

Il referente scientifico dell'Istituto è il dott. Leonello Attias. Il referente scientifico dell'IRFMN è il Dr. Emilio Benfenati.

Art. 6 - Finanziamento

1. Per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo comprensivo di oneri e spese è concesso all'Istituto un finanziamento complessivo di € 30.500,00 (trentamila/cinquecento/00).
2. Le parti dichiarano che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A.
3. Il finanziamento è concesso al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, come risultanti dai rendiconti finanziari.

Art. 7 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, relativa al 30% del finanziamento, dietro formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito, inoltrata dopo la formale stipula dell'accordo;
 - b) una seconda quota, relativa al 40% del finanziamento, dietro presentazione del rapporto tecnico e rendiconto finanziario semestrali, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito;
 - c) una terza quota, relativa al 30% del finanziamento, dietro presentazione del rapporto tecnico e rendiconto finanziario finali unitamente ad una formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito.
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla ricezione del finanziamento da parte del Ministero della Salute.

Art. 8 – Obblighi delle parti

1. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Art. 9 – Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità a quanto dal Regolamento UE n.679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 10 – Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 11 - Registrazione e Bollo

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo nella misura prevista dall'art. 2 della tariffa - parte I - del D.P.R. n. 642/1972.

L'imposta è assolta da ISS in modo virtuale a seguito di autorizzazione n. 37404 del 7 marzo 2014 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione prov.le Roma 1.

L'IRFMN provvederà al rimborso di metà delle spese sostenute per l'assolvimento dell'imposta di bollo tramite Bonifico Bancario da effettuarsi in favore dell'ISS presso Banca delle Marche- IBAN IT88K0311103206000000000405.

Roma, Li _____

Per l'Istituto Superiore di Sanità

Il Direttore delle
Risorse Umane ed Economiche
Dott.ssa R. M. Martocchia

Per l'Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri IRCCS

Il Direttore
Prof. Giuseppe Remuzzi